

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI**

### **Art. 1 - Finalità**

1.1 Qualora gli Organi della Fondazione debbano deliberare un'operazione di qualunque genere, ivi compresi gli incarichi professionali, e/o un intervento istituzionale che coinvolgano, direttamente o indirettamente, un Esponente della Fondazione, l'organo deliberante provvede nel rispetto della procedura di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 2 - Definizioni**

2.1 Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **Conflitto di interessi:** la situazione che si verifica quando un Esponente della Fondazione è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello della Fondazione nell'ambito delle sue operazioni;
  
- b) **Esponenti della Fondazione:** i soggetti che, per legge, per contratto o per dovere professionale, hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario della Fondazione nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate ovvero:
  - i membri del Collegio dei Partecipanti;
  - i membri del Comitato di Gestione;
  - i membri dell'Organo di Revisione;
  - il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.
  
- c) **Soggetti Collegati:** i soggetti aventi interessi prossimi a quelli degli Esponenti della Fondazione, ovvero:

- il coniuge non legalmente separato dell'Esponente della Fondazione o persona legata allo stesso da un rapporto di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado;
  - qualsiasi ente pubblico o privato in cui l' Esponente della Fondazione o il coniuge o persona ad egli legata da rapporto di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, abbia la qualità di socio o svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni retribuite; sono esclusi i casi di partecipazione azionaria di assoluta minoranza in società di capitali e comunque tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
- d) Controparti negoziali: i soggetti che abbiano rapporti negoziali con la Fondazione, ovvero:
- le imprese eventualmente selezionate per la gestione del patrimonio della Fondazione;
  - i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti;
  - le imprese o i professionisti che forniscono lavori, servizi o forniture;
  - i soggetti con i quali la Fondazione abbia stipulato contratti o convenzioni per lo svolgimento dell'attività;

### **Art. 3 - Segnalazione del conflitto di interessi**

3.1 Gli Esponenti della Fondazione, nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'indicazione dei Soggetti Collegati e l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi al momento della dichiarazione. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dalla Fondazione e sono conservate presso la sede sociale. Eventuali variazioni delle informazioni contenute nella dichiarazione devono essere comunicate tempestivamente.

3.2 Gli Esponenti della Fondazione hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente in forma scritta le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i membri degli Organi collegiali tale comunicazione è indirizzata all'Organo cui fanno capo e può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa. Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale effettuano la comunicazione al Comitato di Gestione.

3.3 L'Organo competente verifica l'eventuale esistenza di potenziali conflitti di interessi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione ovvero, per le segnalazioni effettuate nella seduta in cui è analizzata l'operazione, contestualmente, con apposita determinazione assunta con il voto unanime dei presenti non coinvolti, individuando gli eventuali presidii da attivare a tutela della Fondazione.

3.4 In caso di conflitto di interessi è fatto divieto all'Esponente della Fondazione in conflitto di partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione/intervento da porre in essere. In particolare, l'Esponente della Fondazione in conflitto non può partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione/intervento per la quale sussiste il conflitto.

#### **Art. 4 - Rapporti con le Controparti negoziali**

4.1 Le Controparti negoziali che entrano in contatto con la Fondazione hanno l'obbligo di compilare una dichiarazione dalla quale risulti l'indicazione di eventuali rapporti professionali o familiari con Esponenti della Fondazione o Soggetti Collegati o, comunque, la presenza di conflitti potenziali di interessi. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dalla Fondazione e sono conservate presso la sede sociale.

#### **Art. 5 – Registro dei Conflitti di interessi**

5.1 Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un registro in cui sono riepilogati per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso.

5.2 La Fondazione compila annualmente un report contenente la descrizione delle operazioni in conflitto effettuate e di quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

#### **Art. 6 - Entrata in vigore e pubblicità**

6.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di Gestione.

6.2 Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

IL DOCUMENTO È STATO APPROVATO  
DAL COMITATO DI GESTIONE DI FONDAZIONE ITALIA SOCIALE IN DATA 30 SETTEMBRE 2020